

# STATUTO

## C.A.D.MI.

### Premessa

In questi due decenni del terzo millennio abbiamo assistito a trasformazioni che possiamo definire epocali e per certi versi anche contraddittorie.

Se da un lato, infatti, abbiamo assistito ad un maggiore interscambio commerciale, di capitali e di persone, grazie al miglioramento dei sistemi informatici e della tecnologia, dall'altro lato abbiamo avuto sempre più minacce alla società occidentale.

Inoltre, abbiamo assistito a un cambiamento radicale, alla luce delle trasformazioni avvenute nell'ultimo decennio del secolo scorso e quelle introdotte all'inizio del primo decennio del terzo millennio, nell'ambito del reclutamento nelle Forze Armate Italiane e del loro impiego. È gioco forza, pertanto che l'associazionismo d'arma debba porsi il problema dei cambiamenti intervenuti e adeguarsi ai tempi. La domanda, infatti, che l'associazionismo d'arma deve oggi rivolgersi non è non sarà più (soprattutto) che cosa l'Amministrazione della Difesa possa dare ma cosa possiamo offrire alla Difesa e, ancora, cosa possiamo fare per contribuire ad un nuovo modello di Sicurezza per l'intera comunità nazionale.

Ecco, quindi, che abbiamo sentito la necessità di fondare una associazione che si basi su questi principi ispiratori e che, alla luce dei cambiamenti intervenuti, si ponga come affidabile interlocutore non solo con finalità di promuovere attività atte a infondere una maggiore capacità di resilienza nella cittadinanza e diffondere, altresì, il concetto del «bene difesa», ma anche a svolgere, se richieste, attività che siano a supporto e stretta collaborazione con le Istituzioni garanti dei valori di Libertà e Democrazia sanciti nella Carta Costituzionale.

La funzione dell'associazione d'arma non potrà che essere quella di assumere una nuova dimensione indirizzata ad essere un valido e costruttivo supporto alla sicurezza della comunità nazionale. Lo Stato ha già dimostrato in varie occasioni di avvalersi del principio di sussidiarietà nell'attuazione di alcuni servizi. Basti pensare, infatti, ai volontari che svolgono servizi d'interesse pubblico, come, ad esempio, il servizio svolto dai volontari per la pubblica assistenza sanitaria, che suppliscono a gestioni che diversamente sarebbero costosissime per lo Stato e perciò per l'intera comunità. In definitiva, riteniamo che tale concetto possa valere anche per il comparto della Sicurezza ampiamente intesa e del Soccorso.

Giova qui ricordare, a questo proposito, che l'articolo 52 della Costituzione è chiaro nel definire «sacro» il dovere della difesa della Patria. È, infatti, un Do-

vere del cittadino porsi a servizio dello Stato per proteggere la Libertà che lo stesso Stato gli garantisce attraverso il Diritto delle Leggi e che rende uguali tutti i cittadini di fronte alla Legge garantendo le libertà Costituzionali e ciò non farà che aumentare la responsabilità civica e il senso dello Stato nell'intera collettività e, usando le parole del Presidente Mattarella pronunciate nel discorso di fine anno 2016, possiamo affermare che *"la solidarietà diventa realtà quando si uniscono le forze per la realizzazione di un sogno comune"*.

## ARTICOLO 1

### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – PRINCIPI E SCOPI

#### 1.1 – **Denominazione**

È costituita, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, l'associazione denominata

#### **“C.A.D.MI. ”**

La premessa è parte integrante e inscindibile del presente Statuto.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali del nostro Ordinamento Giuridico e dalla Costituzione, oltre che dall'ordinamento internazionale cui il nostro Paese aderisce o riconosce.

#### 1.2 – **Sede**

L'Associazione ha sede legale in Lucca (LU).

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale la sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita in altro luogo.

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, potranno essere istituite Sezioni territoriali a livello provinciale, regionale o macroregionale, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

#### 1.3 – **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento per cause previste dalla legge o dalla volontà della maggioranza dei soci.

#### 1.4 – **Principi e Scopi**

L'associazione non è vincolata a nessun partito o spirito di partito, non professa o non aderisce ad alcuna opinione politica, non ha legami con alcuna particolare confessione religiosa, non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali allo sviluppo delle sue finalità. L'associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- a) Concorrere, su richiesta delle Autorità e nel rispetto della legislazione in materia, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nazionale e a collaborare con la Protezione Civile in caso di pubbliche emergenze e calamità di qualsiasi natura o causa.
- b) Promuovere e cementare i vincoli di amicizia e solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio.
- c) Tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle tradizioni delle FF.AA. Italiane, e la memoria dei loro caduti.
- d) Diffondere l'amore per la Patria, lo Stato e la Nazione favorendo e sviluppando i legami con le FF.AA., le FF.OO. italiane nel suo complesso, ritenendo l'Istituzione Militare e di Pubblica Sicurezza quale espressione più viva dell'Amor Patrio e rappresentativa dell'unità nazionale.
- e) Promuovere l'elevazione e la qualificazione culturale e professionale, nonché la formazione continua degli iscritti, attraverso la partecipazione a corsi di studio, di aggiornamento e addestramento e con attività fisica e sportiva.
- f) Promuovere lo studio e lo sviluppo delle politiche per la sicurezza e la difesa del territorio della Repubblica Italiana e degli interessi nazionali.
- g) Realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti, dei militari in servizio e delle loro famiglie.
- h) Concorrere ed eseguire tutte le altre attività ovvero servizi per i quali sia richiesto il suo intervento a supporto dei Reparti effettivi delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine nei limiti previsti dalle norme e disposizioni vigenti.
- i) Promuovere, favorire e collaborare allo studio e alla conservazione del patrimonio ambientale, cooperando ove possibile con le Istituzioni preposte o riferendo a esse e sollecitando, ove il caso lo richieda, l'intervento delle Autorità competenti.
- j) Difendere la libertà quale condizione indispensabile alla dignità dell'individuo e all'armonico e completo sviluppo della personalità dello stesso.
- k) Contribuire alla tutela del Bene Comune, dei Diritti Umani e della Pace.

L'associazione, per il perseguimento e la realizzazione degli scopi e delle finalità sopra elencate, potrà:

- Istituire rapporti di collaborazione con tutte le Istituzioni italiane ed europee, sia civili sia militari, e con altre associazioni, società, consorzi, cooperative, enti, imprese, università e istituti di ricerca.

- Promuovere, organizzare e partecipare a convegni, seminari di studio, manifestazioni al fine di perseguire quanto previsto dal suo scopo sociale.


- Organizzare cicli e corsi di formazione e addestramento del personale impiegato nelle attività di cui sopra, implementando strutture apposite.
- Organizzare e svolgere servizi di ricerca e soccorso con ogni tipo di mezzo.
- Adottare protocolli d'intesa con altre organizzazioni, enti e associazioni, governative e non governative, che abbiano finalità affini o analoghe a quelle del presente statuto; in particolare ed esplicitamente l'Associazione, può, per conseguire gli scopi di cui sopra, stipulare convenzioni e accordi e/o costituire e/o partecipare a organismi, commissioni, enti a carattere nazionale, regionale, comunale e locale in genere.
- Organizzare situazioni d'interscambio con l'intento di migliorare e rafforzare i rapporti fra le Forze Armate ed i cittadini, implementando nelle giovani comunità il senso civico, il rispetto delle leggi e la cultura della legalità.
- Selezione e formazione dei volontari per i fini sopra elencati.
- Presentazione di proposte a enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione.
- Erogazione di corsi di Formazione Professionale e interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la preparazione ai concorsi per l'ammissione nelle Forze Armate.
- Erogazione e organizzazione di corsi di formazione, informazione e addestramento generici e specifici con docenti qualificati e/o specialistici secondo le normative vigenti finalizzati a svolgere ruoli professionali, al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo diplomati, neo laureti e di tutte le categorie svantaggiate per tramite anche della formazione professionale continua e superiore.
- Promozione ai vari livelli di attività educative, formative, di orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione, ricerca e di formazione professionale e in generale le attività formative finalizzate all'erogazione di servizi educativi destinati a giovani fino a 18 (diciotto) anni per il sapere e le competenze previsti dal disciplinare di cui all'art. 1 comma 622 Legge n.296/06, adottato con D.M (Ministero dell'Istruzione) 22.08.2007, n. 139, dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità.
- Compiere, nel rispetto delle norme vigenti, qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopraelencati, e compiere tutti gli atti e compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od

utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

## ARTICOLO 2

### EMBLEMA

L'Emblema dell'Associazione è costituito dalla riproduzione stilizzata del mitologico cavallo alato Pegaso. La vitalità e la forza del cavallo, unite alla capacità di volare e quindi di svincolarsi dal peso della gravità, fanno di Pegaso un simbolo di libertà e degli ideali che si elevano indomabili, incuranti di qualsiasi ostacolo terreno. Il cavallo alato è raffigurato come portatore di cinque frecce che idealmente rappresentano i principali ideali a cui si ispira l'Associazione: Patria, Onore, Lealtà, Giustizia, Solidarietà. L'Emblema è qui sotto riportato:



L'Emblema potrà assumere diverse dimensioni e colorazioni. Potrà, altresì, essere riprodotto in vari materiali e consistenza. In ogni caso spetta al C.D.N. deliberare in merito ai materiali, riproduzioni, dimensioni e quant'altro per l'utilizzo dell'emblema.

## ARTICOLO 3

### SOCI

#### 3.1 – Requisiti

Può conseguire la qualità di Socio ogni cittadino, senza alcuna distinzione di età o di condizioni sociali, che condivida gli scopi associativi, che ne faccia esplicita richiesta e che abbia formulato la «promessa solenne» prevista dal Regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La qualità di socio è conferita a tempo indeterminato, salvo i casi di recesso o esclusione disciplinati dal presente Statuto, ed è esercitata secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti associativi. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, in quanto tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi. All'aspirante Socio deve essere consegnata copia aggiornata dello Statuto e del Regolamento interno.

#### 3.2 – Ordinamento dei Soci.

I soci sono classificati secondo le seguenti qualifiche:

- 1) Soci Fondatori: i contraenti dell'atto costitutivo e quelli che successivamente saranno cooptati tali dall'Assemblea. Essi hanno diritto di voto;
- 2) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione con apposita domanda indirizzata al Presidente, e si impegnano a versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale; essi, se in regola con il pagamento delle quote annuali, hanno diritto di voto;
- 3) Soci Operativi: coloro che, in seguito a specifica domanda, e avendone i requisiti fisici e morali stabiliti da apposito regolamento, aderiscono liberamente e spontaneamente allo sviluppo e alla realizzazione delle attività promosse dall'associazione e concorrono al mantenimento delle strutture, dei mezzi e attrezzature in uso dell'associazione. I soci operativi potranno altresì aderire al Corpo Nazionale Sicurezza e Soccorso, se costituito ai sensi del successivo art. 9 del presente Statuto.
- 4) Soci Giovani Volontari: ragazzi e ragazze che non abbiano compiuto i 18 anni di età; essi non hanno diritto al voto.
- 5) Soci Sostenitori: coloro che, dichiarando di condividere gli scopi e gli ideali dell'Associazione e non potendo collaborare attivamente, effettuano versamenti in denaro e/o in natura al fondo di dotazione dell'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo Nazionale, o procurano altri rilevanti benefici all'Associazione; essi non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali;
- 6) Soci Onorari: coloro che il Consiglio Direttivo Nazionale, all'unanimità, vorrà ritenere tali, poiché distinti nel perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione, essi non possono rivestire cariche sociali; essi non hanno diritto di voto.

### **3.3 – Ammissione dei Soci**

L'accesso alla qualità di Socio, nei limiti e distinzione di cui al punto 3.2, è aperto a ogni cittadino e cittadina italiana, senza alcuna distinzione di età, di sesso, di razza o di condizioni sociali, nonché a ogni persona giuridica, associazione o ente, che condivide gli scopi associativi, e che ne faccia espressa richiesta, a mezzo della presentazione della domanda di iscrizione, redatta su apposita modulistica, indirizzata al Presidente, che deve recare la espressa dichiarazione di «condividere liberamente, spontaneamente e incondizionatamente gli ideali, gli scopi e le finalità dell'associazione».

Il Presidente, previo parere del C.D.N., decide sull'accoglimento della domanda di ammissione entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

In caso di mancata accettazione della domanda, il relativo provvedimento sarà comunicato all'interessato, senza che vi sia obbligo di esplicitare le motivazioni del rifiuto. In caso d'incertezza e/o di particolari esigenze istruttorie, il procedimento di ammissione può essere sospeso, e l'accoglimento della domanda subordinato ad un eventuale supplemento istruttorio e/o presentazione di determinati certificati o documenti.

Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione, in assenza di comunicazioni, la stessa s'intenderà come accettata.

Il numero degli associati è illimitato. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento.

Coloro che non abbiano la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

In casi particolari, invece, (disagiati, disoccupati, studenti, etc.) il Presidente può dispensare l'aspirante socio da qualsiasi versamento.

Quando la domanda è presentata da una persona giuridica, deve essere allegata la copia autenticata dei seguenti documenti:

- deliberazione di adesione adottata dall'Organo direttivo o amministrativo preposto;
- atto costitutivo e statuto;
- indicazione della persona designata a rappresentarla in seno all'Associazione C.A.D.MI.

All'atto della presentazione della domanda di adesione dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di iscrizione, la quale, in caso di mancata accettazione della domanda, sarà restituita contestualmente alla relativa comunicazione.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

Ulteriori requisiti e procedure per l'ammissione all'Associazione saranno stabiliti da apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ai soci sarà consegnato un tesserino e/o un distintivo di riconoscimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.

### **3.4 - Diritti dei Soci**

Tutti i soci hanno diritto:

- a. di partecipare a tutte le attività sociali;
- b. di ricevere le pubblicazioni predisposte dall'associazione;
- c. di esercitare, secondo le rispettive prerogative, il diritto di voto in assemblea, anche per il tramite di loro delegati,;
- d. di essere nominati, secondo le rispettive prerogative, alle cariche sociali;

I soci “giovani volontari” non possono essere eletti e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari.

### **3.5 - Obblighi e Doveri dei Soci**

Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo Nazionale e delle altre deliberazioni e decisioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- c) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge.

### **3.6 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso, recesso, o esclusione.

#### **1) Decesso**

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **2) Recesso**

Ciascun socio potrà recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone preavviso al Consiglio Direttivo Nazionale mediante lettera raccomandata A.R. In caso di recesso non comunicato entro il 31 ottobre dell'anno, l'associato sarà confermato anche per l'anno successivo e obbligato al versamento della relativa quota annuale.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso al momento della richiesta.

#### **3) Esclusione**

Con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, danneggiandola materialmente o che ne leda l'immagine;
- c) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni approvati dall'assemblea;



d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

L'espulsione dell'associato ha efficacia immediata con provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è deliberata.

Nel caso che l'interessato non condivida le ragioni che hanno motivato l'esclusione, può adire, entro 15 (quindici) giorni, la Corte d'Onore, di cui al presente Statuto, e resta sospeso fino alla pronuncia della stessa.

La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

### 3.7 - Perdita del diritto di Voto

Il Socio che non versi la quota associativa annuale nei termini stabiliti, pur conservando la qualità di socio e le relative prerogative, perde il diritto al voto in assemblea dei soci.

Il socio che lo richieda, può essere riammesso all'esercizio del diritto di voto in assemblea, purché provveda al versamento di tutte le quote sociali arretrate, entro la fase di accreditamento ai lavori dell'assemblea.

## ARTICOLO 4

### QUOTA ASSOCIATIVA

La quota annuale associativa che i soci sono tenuti a versare entro il terzo mese dell'esercizio è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Ordinaria potrà, inoltre, approvare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, una quota di adesione che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

## ARTICOLO 5

### SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto C.A.D.MI. il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'Associazione e configuri violazioni di principi, norme e disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno.

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi Organo o da qualsiasi Socio che se ne assume la responsabilità alla Corte d'Onore.

## ARTICOLO 5

### ORGANI SOCIALI

#### 5.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo Nazionale;

- d) La Commissione Avanzamento;
- e) La Corte d'Onore;
- f) Il Collegio dei Revisori (se costituito);

## 5.2 - **L'Assemblea dei Soci**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

### 5.2.1 - Composizione dell'Assemblea – diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Hanno diritto di intervenire in assemblea con diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere in assemblea un solo voto. Per gli enti soci forniti di soggettività giuridica, pubblici o privati, partecipano i rispettivi rappresentanti organici, secondo legge o rispettivi statuti, o altra persona delegata ai sensi del comma successivo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può cumulare più di due deleghe. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto, con la sottoscrizione del delegante, e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti. La delega ha validità per la singola Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.

È ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. I mezzi di telecomunicazione adottati dovranno assicurare al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; inoltre dovranno far sì che siano percepiti adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione e dovranno consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo.

### 5.2.2 - Competenze dell'Assemblea e maggioranze

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera: 1) sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, 2) sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, 3) verifica la conformità dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Naziona-

le e le modifiche a essi apportate, alle disposizioni contenute nel presente Statuto sociale, 4) sulla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, sul loro eventuale compenso e sulla loro responsabilità, 5) sulla nomina dei componenti il collegio dei revisori; 6) delibera, altresì, su ogni altro oggetto ad essa demandato per legge o dal presente Statuto.

Essa è validamente costituita: in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Il socio delegato non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della associazione e la devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori. Essa è validamente costituita: A) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza; B) in seconda convocazione, che può aver luogo anche due ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto o rappresentati, e delibera validamente con il voto dei due terzi presenti in assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### 5.2.3 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati che si può riunire anche fuori dalla sede sociale, è convocata dal Presidente mediante uno dei seguenti modi:

A) con avviso affisso nelle sedi dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione contenente:

- il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione;
- il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima);
- l'ordine del giorno della riunione;
- un prospetto per l'eventuale delega alla rappresentanza nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;

B) mediante comunicazione, contenenti le stesse indicazioni previste al punto A), a mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail che ogni socio è obbligato a rilasciare all'atto dell'adesione.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni qual volta esso lo riterrà necessario o opportuno e quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno,

da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, oppure dal Collegio dei Revisori, se costituito. Il Consiglio Direttivo Nazionale a seguito dell'istanza ricevuta dovrà provvedere alla convocazione l'assemblea nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della detta istanza.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci aventi diritto al voto e sia presente il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio dei Revisori, se costituito, al completo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi, all'inizio, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### 5.2.4 - Disciplina dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente, ove lo ritenga appropriato, può nominare anche due scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, l'accredito degli aventi diritto al voto, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Oltre agli aventi diritto, possono essere autorizzati ad accedere all'aula assembleare, con provvedimento di accredito del Consiglio Direttivo Nazionale, anche ospiti e persone non soci, in qualità di osservatori.

#### 5.3 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo successivo mandato consecutivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ed ha la firma sociale. Egli convoca e presiede l'Assemblea ordinaria, straordinaria e il Consiglio Direttivo Nazionale.

Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove l'eventuale riforma ove se ne presenti la necessità.

Anche nei casi di eccezionale necessità e urgenza, il Presidente non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, il

Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

Compete al Presidente il conferimento dei livelli onorari in riconoscimento delle funzioni o di benemeritenze degli insigniti, e, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, può concedere diplomi di benemeritenza e riconoscimenti quali targhe, medaglie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti all'Autorità Giudiziaria e amministrativa e in ogni grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può delegare per specifiche e circostanziate questioni, i propri poteri in tutto o in parte ai membri del Consiglio stesso.

Egli presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti dell'Associazione. Prende accordi con la Pubblica Amministrazione in senso lato e con i reparti delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine per quanto attiene l'addestramento ed il concorso dei volontari dell'Associazione.

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Vicepresidente, scelto tra i membri del C.D.N., che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Presidente.

Il Presidente è autorizzato, laddove sarà necessario, a compiere tutte le pratiche affinché l'Associazione possa ottenere il riconoscimento di personalità giuridica, in Italia e all'Estero, con specifica facoltà di apportare al presente atto e agli allegati ogni e qualsiasi modifica dovesse essere richiesta dalle vigenti leggi.

Il Presidente, inoltre:

- Decreta l'ammissione dei nuovi soci,
- Decreta, su proposta della Commissione Avanzamento, le promozioni e gli incarichi;
- Decreta la decadenza dei Soci;
- Decreta su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo Nazionale o di altro organo dell'Associazione;
- È il massimo superiore anche degli eventuali lavoratori dipendenti; ha, inoltre, il potere di fissare mansioni e compensi, comminare agli stessi provvedimenti disciplinari e/o di licenziamento, ai sensi delle vigenti normative e dei contratti di lavoro.

- Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Alla cessazione dell'incarico, il Presidente - su proposta di almeno un terzo dei consiglieri e con il voto a maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale - potrà essere insignito della qualifica di Presidente Onorario a vita.

Per farsi assistere nel suo ufficio, può provvedere alla nomina di due Vicepresidenti scelti fra i Consiglieri.

Il Presidente e il Tesoriere, o un delegato, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando obbligatoriamente quietanze liberatorie.

#### **5.4 - Il Consiglio Direttivo Nazionale**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale, al quale spettano i poteri più ampi per l'amministrazione dell'associazione, tanto in via ordinaria che straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

##### **5.4.1 – Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale**

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, per la gestione di particolari incarichi o attività, può provvedere alla nomina di “Commissari”, disponendo altresì in ordine ai poteri ed alle funzioni ad essi attribuite e/o delegate.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o a uno o più dei suoi membri che assume la qualifica di “Consigliere Delegato”.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in particolare:

- Può integrare il numero dei consiglieri per la durata del loro mandato, nei casi di dimissioni, espulsione o morte di uno o più membri, fatto salvo che tali nomine dovranno essere sottoposte a convalida nella prima Assemblea ordinaria;
- Non decade per le dimissioni o la morte del Presidente;
- Provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Delibera la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- Delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- Delibera tutte le convenzioni attinenti alle attività dell'Associazione;
- Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Delibera proposte per eventuali modifiche dello Statuto;
- Delibera ed emana i Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è vincolante per tutti gli associati.

##### **5.4.1 – Convocazione e deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale occorre, in prima convocazione, la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri; in seconda convocazione, invece, delibera qualunque sia il loro numero.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è redatto, su apposito registro, il relativo verbale a cura del Segretario responsabile della Direzione Affari Generali o in assenza da un altro membro indicato a tale scopo dal Presidente dell'assemblea. Tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### 5.4.2 - Composizione

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da tre a undici membri elettivi, compreso il Presidente, e comunque sempre in numero dispari, come segue:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario, responsabile della Direzione Affari Generali e Personale;
- c) il Tesoriere, responsabile della Direzione Finanze e Contabilità;
- d) i Consiglieri, in numero massimo di otto.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria, sono scelti tra i Soci o mandatari di persone giuridiche socie.

Il numero dei Consiglieri può, tuttavia, essere aumentato, secondo le esigenze, con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposto all'approvazione nella prima assemblea ordinaria utile.

L'Assemblea dei Soci può deliberare eventuali emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo Nazionale entro i limiti prescritti dalla legge per il godimento dei benefici fiscali; a essi spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

#### 5.4.3 - Il Segretario

Il Segretario è responsabile della "Direzione Affari Generali e Personale", ed è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo successivo mandato consecutivo. È responsabile delle funzioni di verbalizzante nelle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Direttore Affari Generali cura la tenuta del registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché del libro degli associati, provvedendo al loro aggiornamento.

Il Direttore Affari Generali è responsabile del coordinamento di tutti gli uffici e servizi a esso organicamente sottoposti.

#### 5.4.4 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della “Direzione Finanze e Contabilità” è eletto dall’Assemblea degli associati, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo successivo mandato consecutivo. Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga delegargli.

Egli compie le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Ha poteri d’ispezione in materia contabile e di gestione economica, su ogni struttura appartenente all’Associazione ed è responsabile del coordinamento di tutti gli uffici e servizi a esso organicamente o funzionalmente sottoposti.

#### 5.4.5 - Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea degli associati, durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati

Svolgono attività di Direzione Generale nei confronti delle strutture, uffici e servizi associativi attinenti alla materia loro delegata.

Svolgono attività di ricerca, studio e traduzione in metodologie di lavoro, raccordando l’attività svolta dall’Associazione nell’ambito della propria organizzazione.

#### 5.4.6 - Cessazione e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il membro del Consiglio Direttivo Nazionale che rinuncia all’incarico deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Collegio dei Revisori, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del C.D.N. si è ricostituita in seguito alla nomina di nuovi Consiglieri.

La scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo Nazionale stesso sia stato ricostituito dall’Assemblea.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dallo stesso C.D.N.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima riunione utile dell’Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno procedere all’immediata convocazione dell’assemblea, perché provveda in meri-



to alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina

#### 5.4.7 - Disciplina delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e a ciascun revisore (se presente il Collegio dei Revisori); nei casi di urgenza con telegramma, con fax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera validamente con la presenza di tutti i membri in carica e con la presenza del collegio dei revisori al completo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di questi dal Consigliere più anziano in ordine alla data d'iscrizione all'Associazione.

Per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale a cura del Segretario, dal suo vice, o da un suo sostituto o, in assenza di costoro, da un altro membro indicato dal presidente della riunione. Tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dai loro sostituti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

## **5.5 - Commissione Avanzamento**

### 5.5.1 – Competenze

La Commissione Avanzamento, se costituito il Corpo Nazionale Sicurezza e Soccorso, è preposta alla valutazione delle domande di avanzamento di livello dei soli soci operativi facenti parte del predetto Corpo e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, comunque, almeno due volte l'anno nei mesi di aprile e di ottobre, per proporre eventuali promozioni e/o incarichi.

### 5.5.2 – Composizione

La Commissione Avanzamento è composta da 7(sette) membri, di cui tre permanenti, come segue:

- a) Il Presidente dell'Associazione, membro permanente;
- b) Il Vicepresidente, membro permanente;
- c) Il Segretario, membro permanente;
- d) N. 4 (quattro) Commissari scelti dall'Assemblea dei soci, due tra i soci ordinari e due tra i soci operativi di cui almeno uno dei Ruoli Dirigenziali. Essi durano in carica tre anni e non sono rieleggibili

Il funzionamento della Commissione Avanzamento sarà disciplinato con apposito regolamento interno, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposto ad approvazione dell'Assemblea.

## **5.6 - La Corte d'Onore**

5.6.1 - La Corte d'onore è chiamata a decidere, con votazione a maggioranza dei presenti, sulle controversie sorte tra gli associati, tra costoro e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. La Corte d'Onore giudica secondo equità e giustizia. Essa instaura e istruisce di propria iniziativa o su richiesta del Segretario Direzione Affari Generali e Personale, le procedure disciplinari a carico dei soci che commettono azioni contrarie all'onore, alla morale o alla dignità, sia dentro che fuori l'Associazione; ovvero quando la loro condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o, altresì, nei casi in cui contravvengano alle norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti.

### 5.6.2 - Composizione

La Corte d'Onore è composta da sette membri, di cui cinque eletti dall'assemblea secondo la seguente disposizione: a) in numero di due tra i soci ordinari, b) in numero di due tra i soci operativi, di cui uno di livello non inferiore al decimo, c) un membro, con funzione di Presidente, eletto tra i non soci e avente competenza specifica in materie giuridiche. Essi durano in carica tre

anni e possono essere rieletti. Sono, invece, membri permanenti il Segretario Direzione Affari Generali e il Vicepresidente.

Nei procedimenti disciplinari riguardanti i soci la Corte d'Onore è integrata con ulteriori due membri: uno in rappresentanza dell'accusa e uno in rappresentanza della difesa.

Per essere valide le decisioni della Corte d'Onore devono essere presenti perlomeno cinque membri, tra i quali uno sia il Presidente e l'altro il Segretario Direzione Affari Generali e Personale.

Le norme di funzionamento saranno stabilite da apposito Regolamento Interno nel rispetto dei principi quivi espressi sopra al § 5.6.1

## ARTICOLO 6

### COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è costituito dal Presidente, iscritto all'Albo dei Revisori legali, da due revisori effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra le persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Collegio è un organo dell'Associazione, i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso verifica la tenuta della contabilità, dell'amministrazione, dei libri e registri contabili, controlla il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo Nazionale in riferimento ai disposti dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, dei Regolamenti e delle delibere dell'Assemblea.

Dovrà, inoltre, verificare se l'Associazione, svolge solo attività istituzionale o svolge anche attività commerciale in quanto, in questo caso sono previste specifiche disposizioni fiscali che comportano pertinenti impegni anche di natura contabile.

Il Collegio redige apposite relazioni di bilancio preventivo e al conto consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione scritta e firmata, anche di un solo associato. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea e si riunisce almeno ogni quattro mesi. Il Presidente del Collegio tiene e cura il registro dei verbali del collegio dei Revisori, nel quale verranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del Collegio, nonché le relazioni al bilancio preventivo ed a quello consuntivo.

## ARTICOLO 7

### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

#### 7.1 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dai versamenti effettuati dai soci;

b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;

c) dai redditi che i beni mobili o immobili dell'associazione potranno produrre;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### 7.2 – Esercizio e Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla stesura del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nei bilanci dovranno, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il raggiungimento degli scopi statutari, conformemente alle finalità che l'associazione persegue.

#### 7.3 – Destinazione degli avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### ARTICOLO 8

#### LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

a) Libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza;

b) Libro dei verbali e della deliberazione dell'Assemblea;

c) Libro dei verbali e della deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

d) Libro dei verbali della Commissione Avanzamento;

e) Libro dei verbali della Corte d'Onore;

f) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori;

g) libro degli inventari;

h) libro giornale.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali è posta a carico del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo il libro verbali del Collegio dei Revisori che farà carico a questo organo.

Tutti i libri suddetti prima dell'uso dovranno essere vidimati da un Notaio.

Tutti i soci, previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prendere visione dei libri sociali ed estrarne copia a loro spese.

In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle relative disposizioni di carattere civilistico e fiscale.

## ARTICOLO 9

### CORPO VOLONTARI SICUREZZA E SOCCORSO

9.1 – Per l'attuazione degli scopi dell'associazione nel campo della sicurezza, del soccorso e della protezione civile con delibera dell'Assemblea dei soci potrà essere costituito, quale diretta emanazione dell'Associazione, il Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso, in sigla C.V.S.S. Il Corpo sarà composto dai «soci operativi» di cui al precedente art. 3, § 3.2, n. 3 che si impegnano a prestare la loro opera volontariamente e gratuitamente e a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento/addestramento annuali stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento del Corpo Nazionale Sicurezza e Soccorso sarà emanato a cura del C.D.N. entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Associazione.

9.2 – I soci operativi aderenti al Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie: Ruolo Esecutivo, Ruolo Quadri, Ruolo Dirigenziale, e Ruolo Dirigenziale Superiore. Ogni categoria, a sua volta, è suddivisa in livelli secondo le capacità operative, dirigenziali e di coordinamento. I livelli previsti sono i seguenti: 1) per il Ruolo Esecutivo otto livelli, 2) per il Ruolo Quadri, tre livelli, 3) per il ruolo Dirigenziale, quattro livelli, 4) per il Ruolo Dirigenziale Superiore tre livelli. I livelli sono contraddistinti da un numero progressivo comprensivo di tutti i ruoli.

9.3 - Il C.V.S.S. è strutturato secondo il seguente ordine:

A) Direzione Generale Nazionale, in sigla D.G.N.

B) Raggruppamento regionale o macroregionale.

C) Sezione

9.3.1 - La Direzione Generale Nazionale è composta da due a tre soci operativi del Ruolo Dirigenziale Superiore e fino a tre soci operativi del Ruolo Dirigenziale. Il socio operativo più alto di livello assumerà la carica di Presidente e a seguire secondo l'ordine decrescente di livello, un Vicepresidente e gli altri membri come Consiglieri.

9.3.2 - I compiti della Direzione Generale Nazionale sono:

- a. La pianificazione generale delle attività di addestramento e formazione nonché le linee guida a cui si dovranno conformarsi i Raggruppamenti e le Sezioni.
- b. La tenuta della contabilità nazionale e la disponibilità dei fondi e ne stabilisce l'impiego.
- c. Propone alla Commissione Avanzamento il passaggio di livello dei Volontari.
- d. Promuove avanti la Commissione d'Onore le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci operativi volontari previste dal Regolamento dell'Associazione.
- e. Gestisce le relazioni e i contatti con le Autorità civili e militari e di Pubblica Sicurezza.
- f. Provvede alle incombenze richieste dagli organi di pubblica sicurezza o dalle autorità competenti.
- g. Nomina i vertici dei Raggruppamenti previa comunicazione e nulla osta del Presidente Nazionale.
- h. Potrà nominare, altresì, uno o più soci operativi o anche non operativi per i rapporti con le autorità civili e militari, specificandone il mandato.

9.3.3 - Il Raggruppamento regionale (o macroregionale) verrà diretto da un Consiglio Generale di Raggruppamento, in sigla C.G.R. e sarà composto da tre a cinque soci operativi di cui uno del Ruolo Dirigenziale Superiore. Il socio operativo più alto di livello assumerà la carica di Presidente e a seguire secondo l'ordine decrescente di livello, un Vicepresidente e gli altri membri come Consiglieri.

Il Consiglio Generale di Raggruppamento, in sigla C.G.R., avrà a livello del territorio di propria competenza le stesse incombenze della Direzione Generale Nazionale di cui sopra, fatta eccezione di quanto indicato alle lettere c), d), g). Ogni Raggruppamento sarà individuato da un numero romano in modo cronologico secondo la costituzione temporale. Altresì, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e fermo restando il fregio del copricapo quello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ciascun raggruppamento potrà stabilire il proprio emblema da sottoporre per l'approvazione e la successiva adozione al Consiglio Direttivo Nazionale.

9.3.4 - La Sezione sarà diretta dal Consiglio di Sezione, in sigla C.S., e sarà composto fino a un massimo di tre membri soci, di cui almeno uno appartenente al Ruolo Dirigenziale. Il socio operativo più alto di livello assumerà la carica di Presidente e a seguire, secondo l'ordine decrescente di livello, un Vicepresidente e un Consigliere. La Sezione assumerà quale emblema quello del Raggruppamento di appartenenza seguito da una lettera dell'alfabeto maiuscola a scendere (dalla A alla Z) secondo l'ordine cronologico di costituzione.

9.3.5 - Resta inteso che in mancanza assoluta di personale con le qualifiche di livello suddette, la D.G.N. potrà, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, nominare quali componenti dei vertici dei raggruppamenti e delle sezioni altri soci operativi di diverso livello.

#### 9.4 – Uniforme del Corpo Nazionale Sicurezza e Soccorso

Gli appartenenti al Corpo Nazionale Sicurezza e Soccorso faranno uso, quando impiegati in attività di servizio, delle uniformi, divise ed equipaggiamenti stabiliti con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che comunque per le uniformi cosiddette “ordinarie” dovranno mantenere il colore grigio verde per la giacca, il pantalone nero per uomo e la gonna nera per donna, camicia bianca, cravatta nera, calzini neri (per gli uomini) scarpe nere.

### ARTICOLO 10

La divisa dell'associazione è composta da:

- per gli uomini da giacca grigioverde ad un petto a quattro bottoni, collo revers, un taschino sul lato sinistro e due tasche grandi con pattine, bottoni in metallo zigrinato argento, camicia bianca, cravatta nera, pantaloni neri, calzini e scarpe nere, basco dell'associazione approvato con regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale.

- per donne da giacca tipo drop grigio verde ad un petto a tre bottoni, tre bottoni, collo revers, un taschino sul lato sinistro senza pattina e due tasche grandi con pattine, bottoni in metallo zigrinato argento, camicia bianca, cravatta nera, gonna nera, scarpe nere, basco dell'associazione approvato con regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il personale militare in congedo potrà indossare il copricapo in uso all'ultimo reparto di provenienza.

Lo stesso C.D.N. potrà stabilire, in ogni caso, varianti, integrazioni o modifiche all'abbigliamento suddetto.

### ARTICOLO 11

#### NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

11.1 - Il presente Statuto può, ai fini di adeguamento a nuove normative statali, regionali, provinciali e comunali, essere modificato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, mediante soppressione o sostituzione degli articoli in esso contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica dello Statuto.

11.2 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della associazione, i requisiti per l'ammissione, le regole di comportamento e le sanzioni per gli associati, le caratteristiche e tipologie dei mezzi e delle attrezzature, e quant'altro necessario

per la vita associative e per lo svolgimento delle sue attività, non espressamente disciplinati dallo Statuto e dalla legge, sono disciplinati da appositi Regolamenti interni, emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

11.3 - Lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale entro sei mesi dalla costituzione Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso, dovrà emanare il Regolamento interno per la disciplina e il funzionamento tecnico e amministrativo del già menzionato C.V.S.S., conformemente alle norme e alle direttive del presente Statuto.

11.4 - Il presente Statuto, forma legge per tutti gli Associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti.

11.5 - Per tutti i rinvii del presente Statuto ai regolamenti interni, fatto salvo il regolamento di cui al superiore § 11.3, provvederà entro un anno il Consiglio Direttivo Nazionale con proprie deliberazioni, che saranno portate a ratifica della prima assemblea ordinaria nei casi previsti.

11.6 - Al solo fine di assicurare la implementazione dell'Associazione, in deroga a quanto previsto all'art. 5 (Organi Sociali) del presente statuto, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti all'atto di costituzione dell'Associazione rimangono in carica cinque anni, salvo dimissioni.

11.7 - Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile.

## ARTICOLO 12

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione, e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno demandate ad un collegio arbitrale, che deciderà in via irrituale secondo equità, composto di tre membri, di cui i primi due nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Lucca, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti entro sessanta giorni dalla richiesta dell'altra parte.